


N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_ (qualifica e ufficio) \_\_\_\_\_  
 certifico che le n. \_\_\_\_\_ ( ) firme, apposte in mia  
 presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.




\_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_  
 (timbro e firma) \_\_\_\_\_

### CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Comune di \_\_\_\_\_

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.



\_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_ Il Sindaco \_\_\_\_\_  
 (o il funzionario delegato) (timbro e firma)

[Eventuali elementi identificativi del modulo (numero, comune eccetera)]

## PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella *Gazzetta Ufficiale*  
n. 11 del 14/01/2023

**VIDIMAZIONE**

San Giov. in Persiceto, il **04 MAG 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(REBECCA DRSSA STEFANIA)

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

### PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELLA FINANZA PUBBLICA LOCALE

PARTE I - Principi generali

**Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione**  
 1. La presente legge si pone la finalità di dare piena attuazione alla funzione pubblica e sociale degli Enti locali, in quanto garanti della democrazia di prossimità e dei diritti fondamentali delle comunità locali di riferimento.  
 2. La presente legge individua i principi e disposizioni per una revisione complessiva della finanza pubblica locale, che consenta agli Enti locali di adempere a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, garantendo il rispetto degli art. 114, 118 e 119 della Costituzione, che sanciscono l'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali e il principio di sussidiarietà.  
 3. La presente legge si applica a tutti gli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province).

**Articolo 2. Principi generali della finanza pubblica locale**  
 Il sistema della finanza pubblica locale, pur nell'ambito di regole e vincoli che garantiscono la sostenibilità complessiva dei conti pubblici nazionali, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 119 della Costituzione, deve consentire agli Enti locali di poter finanziare integralmente le funzioni pubbliche a loro attribuite, perseguendo la rimozione delle diseguali - siano economiche e sociali, e favorendo l'effettivo esercizio dei diritti della persona, la soddisfazione dei bisogni primari delle comunità locali di riferimento, l'inclusione, la coesione e la solidarietà sociale, la salvaguardia del territorio, dell'ambiente urbano e del patrimonio comune, in osservanza dell'art. 9 della Costituzione, la sostenibilità ecologica delle attività produttive ed economiche territoriali, anche in relazione al riscaldamento globale e ai conseguenti cambiamenti climatici in corso.  
 3. Le risorse finanziarie, umane, strumentali e immobiliari in proprietà e in possesso degli Enti locali devono prioritariamente essere destinate al perseguimento degli scopi di cui al comma 1 del presente articolo.

**Articolo 3. Gestione autonoma, trasparente e partecipativa del bilancio**  
 1. Gli Enti locali confermano la propria posizione del bilancio ai principi contabili generali, nonché ai seguenti principi:  
 a) perseguimento dell'equilibrio del bilancio ed eventuale, in caso di necessità, di non pregiudicare i principi di cui all'art. 2 della presente legge;  
 b) autonomia nella definizione dei tributi locali, secondo il principio costituzionale della fiscalità progressiva;  
 c) coinvolgimento di tutti i cittadini alla definizione delle priorità di intervento;  
 d) garanzia della massima trasparenza, comprensibilità e libero accesso di tutti i documenti del ciclo della programmazione economico-finanziaria.

PARTE SECONDA - Ordinamento FINANZIARIO E CONTABILE

**Articolo 4. Il sistema di bilancio**  
 1. Il sistema di bilancio degli Enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione e a quelli effettivamente realizzati dall'ente.  
 2. I documenti di bilancio devono essere predisposti in modo da essere il più possibile accessibili, comprensibili e verificabili da parte di tutte le persone interessate a comprenderne e a partecipare al processo di decisione politica, sociale, ecologica ed economico-finanziaria.  
 3. Gli Enti locali, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 2, pubblicano tutti i documenti, pareri e relazioni che possano agevolare e supportare la conoscibilità e comprensibilità del sistema di bilancio.

**Articolo 5. Documento Unico di Programmazione**  
 1. Il Documento Unico di Programmazione, a partire da un'analisi del contesto esterno e interno, ha lo scopo di individuare gli obiettivi strategici e operativi che l'Ente locale intende perseguire, in relazione ai quali vengono definite le risorse e le spese del bilancio finanziario.  
 2. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un'analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini annuali che prospettici, e alla definizione di indicatori generali di natura strategica.  
 3. Con riferimento alle condizioni interne all'ente, l'analisi strategica comprende anche gli esiti delle attività di dialogo, confronto e partecipazione con la comunità locale di riferimento.  
 4. Con riferimento alle condizioni esterne all'ente, l'analisi strategica comprende anche gli esiti delle attività di dialogo, confronto e partecipazione con le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell'Ente locale.  
 5. Il quadro delle condizioni interne contenute, altresì, un'analisi accurata delle risorse immobiliari di cui l'Ente dispone, delle sue specificità, criticità e potenzialità rispetto al perseguimento di rilevanti interessi pubblici e collettivi delle comunità locali di riferimento.  
 6. Gli obiettivi strategici ed operativi devono essere supportati da un'adeguata analisi della loro sostenibilità sociale, ecologica ed economico-finanziaria.  
 7. Salvo la completezza del documento, l'Ente locale predispone documenti di sintesi e strumenti a supporto della lettura e della comprensibilità del DUP da parte di una platea più ampia possibile e organizza almeno un evento all'anno, aperto a tutta la cittadinanza, nel quale illustrare i principali contenuti, invitate la cittadinanza a fornire contributi per migliorare la qualità e l'utilità degli obiettivi rispetto alle priorità della comunità.  
 8. All'interno del DUP va inserito un Piano annuale di attività di informazione e coinvolgimento della cittadinanza sul bilancio dell'ente locale.

**Articolo 6. Istituzione del pareggio di bilancio sociale**  
 1. E' istituito il pareggio di bilancio sociale.  
 2. Il pareggio di bilancio sociale costituisce l'indicatore della copertura delle necessità prioritarie della comunità locale di riferimento, del grado di riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, dell'universalità dell'accesso ai servizi pubblici locali.  
 3. L'Ente locale, all'interno dell'attuale Documento Unico di Programmazione (DUP), deve prevedere un'analisi quali-quantitativa relativa al pareggio di bilancio sociale, con indicatori precisi del grado di raggiungimento dello stesso e le modalità non ancora coperte, evidenziando la previsione di spesa necessaria.  
 4. I trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti da parte dello Stato e delle Regioni devono garantire agli Enti locali il conseguimento del pareggio di bilancio sociale.

**Articolo 7. Istituzione del pareggio di bilancio ecologico**  
 1. E' istituito il pareggio di bilancio ecologico.  
 2. Il pareggio di bilancio ecologico costituisce l'indicatore del grado di equilibrio tra le attività economiche e sociali della comunità locale di riferimento e la salvaguardia degli ecosistemi naturali, dell'ecosistema urbano e territoriale e delle loro ricche risorse naturali.  
 3. L'Ente locale, all'interno dell'attuale Documento Unico di Programmazione (DUP), deve prevedere un piano di intervento, evidenziando la previsione di spesa necessaria, comprensivo di azioni direttamente promosse dall'ente e di proposte per l'insieme della comunità locale di riferimento, con l'obiettivo di attuare politiche di trasformazione e conversione ecologica in risposta ai cambiamenti climatici in corso.  
 4. I trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti da parte dello Stato e delle Regioni devono garantire agli Enti locali il conseguimento del pareggio di bilancio ecologico.

**Articolo 8. Istituzione del pareggio di bilancio di genere**  
 1. E' istituito il pareggio di bilancio di genere.  
 2. Il pareggio di bilancio di genere costituisce l'indicatore dell'impatto di genere delle politiche adottate dall'Ente locale e il grado di superamento delle discriminazioni di genere nei diversi settori di intervento rispetto alla comunità locale di riferimento.  
 3. L'Ente locale, all'interno dell'attuale Documento Unico di Programmazione (DUP), deve prevedere un piano di intervento, evidenziando la previsione di spesa necessaria, comprensivo di azioni direttamente promosse dall'ente e di proposte per l'insieme della comunità locale di riferimento, con l'obiettivo di attuare politiche che intervengano, al fine di superarle, sulle differenze di genere relative a quanto sopra specificate che identificano i bisogni di cittadinanza per opportunità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mobilità dei lavoratori, qualità della vita.  
 4. I trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti da parte dello Stato e delle Regioni devono garantire agli Enti locali il conseguimento del pareggio di bilancio di genere.

**Articolo 9. Equilibrio di bilancio finanziario**  
 1. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato in pareggio finanziario di competenza.  
 2. I bilanci degli Enti locali si considerano in pareggio finanziario quando, alla fase di previsione che di riferimento, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.  
 3. Il pareggio finanziario può essere derogato qualora si verificano eventi di situazione straordinaria, in tali circostanze, non va applicato lo scostamento e bastano per esse nei casi di mancato rispetto degli accetti sui saldi.  
 4. Ai fini del presente articolo, per eventi e situazioni straordinarie si intendono:  
 a) periodi di grave recessione economica locale;  
 b) l'emergenza di crisi di povertà e disagio sociale elevati, che richiedono l'attuazione di iniziative e azioni straordinarie di sostegno sociale;  
 c) l'emergenza di effettuare urgenti investimenti per la trasformazione e conversione ecologica in risposta alla crisi energetica, al riscaldamento globale e ai conseguenti cambiamenti climatici, all'emergenza di effettuare urgenti investimenti a tutela della salute e sicurezza pubblica in caso di emergenza sismologica del territorio, adeguamenti degli edifici scolastici, abbattimento barriere architettoniche, ecc.;  
 d) gravi calamità naturali;  
 e) emergenze sanitarie.  
 5. Lo Stato, attraverso apposito provvedimento normativo, istituisce il Fondo per il Branciamonte delle esigenze straordinarie degli Enti locali. Il cui ammontare viene definito all'incasso delle leggi di bilancio.

